

----- Statuto dell'Associazione sportiva -----

----- "Scuderia Veltro" -----

**Art. 1)** La "Scuderia Veltro", associazione non commerciale, senza scopo di lucro, costituita a tempo indeterminato, con sede in Cuneo alla frazione Madonna dell'Olmo, via Valle Po, 37, riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad essere associati ai sensi del successivo articolo 3). -----

**Art. 2)** Scopi dell'Associazione sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, in armonia con le direttive dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI), a cui potrà federarsi. -----

A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità agli associati di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e nella conservazione di detti veicoli. -----

L'Associazione organizzerà anche manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e si farà parte diligente per consentire agli associati di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle organizzate da altri enti e che si terranno tanto in Italia che all'estero. -----

**Art. 3)** L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. -----

Gli associati hanno diritto a tutti i benefici derivanti dal loro stato di associati dell'Associazione e, eventualmente, di tesserati Automotoclub Storico Italiano (ASI), cui la stessa potrà eventualmente federarsi, nonché a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI). -----

**Art. 4)** Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione, per scioglimento dell'Associazione. -----

La radiazione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio Arbitrale, allorchè l'associato abbia gravemente violato i regolamenti dell'Associazione o dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) o abbia mancato ai più elementari principi dell'Associazione, ovvero con qualunque comportamento possa in qualche modo aver disonorato l'Associazione. -----

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

**Art. 5)** Possono partecipare alla vita dell'Associazione, senza acquisire la posizione di associati, i soggetti che non hanno compiuto 18 (diciotto) anni e che hanno rapporti parentali con associati del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ad ogni effetto. --

**Art. 6)** L'Assemblea può assegnare meramente a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di: -----



a) onorario: a coloro che abbiano svolto e svolgano attività di eccezionale rilievo nell'interesse della Motorizzazione Storica; -----

b) benemerito: a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi statuari. -----

Tali qualifiche non comporteranno per il soggetto riconosciuto, l'acquisizione della qualità di associato e dunque dei relativi diritti e doveri. -----

Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte o per scioglimento dell'Associazione, e non sono rivalutabili. -----

**Art. 7)** Le quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo anno, la cui quota è fissata nell'atto costitutivo, devono essere versate entro il 28 (ventotto) febbraio, presso la Segreteria dell'Associazione. Gli associati che siano in arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota associativa, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo. -----

**Art. 8)** Gli associati che desiderino rassegnare le dimissioni debbono darne notizia per lettera raccomandata al Segretario dell'Associazione prima del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni la mancata corresponsione delle quote. -----

**Art. 9)** Gli organi dell'Associazione sono: -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

a) *ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI* -----

**Art. 10)** L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto. -----

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi associativi ed in particolare: -----

a) approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale; -----

b) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, tra tutti gli associati; -----

c) fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Associazione; -----

d) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 (dieci) associati aventi titolo a partecipare all'Assemblea; -----

e) delibera sugli altri argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto. -----

**Art. 11)** L'Assemblea degli associati si riunisce, in sezione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascuno anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e preventivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente. -----

Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto. -----

L'Assemblea degli associati dovrà riunirsi almeno una volta l'anno. ---  
E' espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna,  
nonchè la libera eleggibilità a componenti degli organi dell'Associa-  
zione, di tutti gli associati. -----

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il  
rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documenta-  
zione. -----

**Art. 12)** L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente me-  
diante una convocazione spedita ad ogni associato almeno 15 (quin-  
dici) giorni prima di quello fissato. -----

La comunicazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'o-  
ra ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi  
per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in  
seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo  
quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti  
dallo statuto. -----

**Art. 13)** L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazio-  
ne con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in  
seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice. -----  
Per le votazioni non sono ammesse le deleghe. -----

**Art. 14)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,  
dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi, da  
uno dei propri componenti nominato dall'Assemblea stessa. -----

Funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario dell'Associazione  
o, in sua assenza, un associato designato all'uopo dal Presidente  
dell'Assemblea. -----

*b) CONSIGLIO DIRETTIVO -----*

**Art. 15)** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5  
(cinque) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea; nu-  
mero in ogni caso dispari, che viene determinato dall'Assemblea or-  
dinaria degli associati. -----

L'Assemblea procede all'elezione dei membri che durano in carica  
tre anni e possono essere rieletti. -----

Possono essere eletti Consiglieri tutti gli associati in regola con il pa-  
gamento della quota associativa e tali da almeno 12 (dodici) mesi. ---  
In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggior anzianità  
di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, quello più  
anziano di età. -----

Gli associati che intendono presentarsi alla carica di Consigliere de-  
vono presentare regolare candidatura alla segreteria dell'Associazio-  
ne, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione  
del Consiglio Direttivo. -----

**Art. 16)** Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti due Vice  
Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario, questi due ultimi anche tra  
soggetti estranei al Consiglio. Il Tesoriere può anche fungere da Se-  
gretario e viceversa. -----

**Art. 17)** Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle delibera-  
zioni dell'Assemblea degli associati e può deliberare su tutte le mate-  
rie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea or-



900054

dinaria. -----

In particolare il Consiglio Direttivo: -----

a) predisporre i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni; -----

b) nomina le Commissioni istitutive per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi associativi; -----

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

d) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli associati; -----

e) predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea degli associati. -----

**Art. 18)** Il Consiglio dovrà essere convocato con avviso scritto spedito a tutti i suoi componenti almeno tre giorni liberi prima di quello della sua riunione, anche per posta elettronica con conferma di lettura. -- Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei voti e, in caso di parità, la proposta si deve intendere respinta. -----

In caso di urgente necessità, l'adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere valida l'adunanza stessa occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. -----

**Art. 19)** I Consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore o comprovata giustificazione, decadranno dalla loro carica. -----

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno nell'ordine i primi esclusi, in base al numero di voti che avranno ricevuto. -----

Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del triennio e potranno essere rieletti. -----

**Art. 20)** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea degli associati e/o del Consiglio Direttivo; si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l'apertura dei conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio di tali poteri. -----

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano d'età oppure da quello designato dal Presidente. ---

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo sia ad associati ordinari. -----

Gli associati che intendono presentarsi alla carica di Presidente, devono presentare regolare candidatura alla segreteria dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Presidente. -----

**Art. 21)** Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi degli associati e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono

le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, in base ai predisposti rendiconti preventivi. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo. -----

I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci o dal Segretario, in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere, se persona diversa dal Segretario. -----

**Art. 22)** L'esercizio finanziario dell'Assemblea comincia col 1° (primo) gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Per la gestione associativa è compilato dal Tesoriere un apposito rendiconto di previsione, approvato dal Consiglio Direttivo prima di essere sottoposto alla delibera dell'Assemblea. -----

Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. -----

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva. -----

**Art. 23)** Il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il trentuno dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'Associazione a disposizione degli associati, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio. -----

**Art. 24)** I beni immobili di cui l'Associazione divenisse proprietaria, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali. -----

Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili. -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----


*c) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI* -----

**Art. 25)** Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi hanno libero accesso all'intera contabilità dell'Associazione in ogni tempo; in ogni caso dovranno effettuare una verifica completa della situazione economico-finanziaria con cadenza trimestrale. -----

Ove emergano irregolarità, sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea degli associati, al pari di quei casi nei quali si registra l'impossibilità e/o l'inerzia dell'organo naturalmente competente. -----

**Art. 26)** L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione. -----

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'As-



590006

sociazione, che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad enti o istituzioni aventi scopi analoghi ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

**Art. 27)** I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. -----

**Art. 28)** Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate al Consiglio Direttivo da un terzo della totalità degli associati aventi diritto di voto. -----

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti. -----

**Art. 29)** Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto o riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi e dei servizi riservati agli associati, si provvede con appositi regolamenti o ai sensi del Codice Civile. -----

**Art. 30)** Si riassumono le **disposizioni previste per le associazioni non commerciali** dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e contenute nel presente statuto: -----

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; -----

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; -----

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; -----

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; -----

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; -----

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. -----

Letto ed approvato. -----

Sottoscritto in originale:

Romana Valerio  
Enrico Merenda  
Dutto Alessandro  
Sergio Merenda  
Cuteri Claudio  
Dalmaso Mauro


Elio Quaglia Notaio  
(impronta del sigillo)

**Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, compost.**

di sei fogli e rilasciata da me dott. Elio **QUAGLIA**

Notaio in Saluzzo, ad uso Piscale

Saluzzo, addì 9 giugno 2005



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Elio Quaglia', written over a circular notary seal. The seal contains the text 'Elio Quaglia Notaio in Saluzzo' and features a central emblem with a scale of justice and a sword. The signature is written in a cursive style that extends to the right of the seal.

90056